

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare ricevibile il presente ricorso;
- annullare la decisione infondata della Commissione europea 6 dicembre 2007 (riferimento n. A3 TF TCC (2007) 106233) che ha disposto di non invitare il consorzio diretto dalla Vakakis International SA ad un colloquio relativo alla gara di appalto di servizi denominata «Assistenza tecnica di sostegno alla politica di sviluppo rurale» numero EuopeAid/125241/C/SER/CY;
- annullare la decisione della Commissione europea 21 dicembre 2007 (riferimento n. A3 TF TCC(2007) 106667) che ha respinto l'offerta presentata dalla Vakakis International SA con la motivazione che essa non soddisfaceva i requisiti tecnici;
- chiedere alla Commissione, ai sensi dell'art. 65, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, di fornire taluni documenti relativi alle attività della commissione aggiudicatrice stabilite per esaminare le offerte presentate nell'ambito della gara di appalto EuopeAid/125241/C/SER/CY nonché alla creazione dell'elenco ristretto di offerenti;
- disporre ogni altra misura che il Tribunale ritenga necessaria;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la lettera della Commissione 6 dicembre 2007, con la quale la ricorrente stessa veniva informata che non sarebbe stata invitata ad un colloquio, rappresenta una decisione affetta da carenza di motivazione, contraria all'art. 253 CE. Inoltre, la ricorrente asserisce che tale fase è un elemento essenziale della gara di appalto a cui tutti gli offerenti, persino coloro che non raggiungono il livello tecnico richiesto, dovrebbero essere invitati, al fine di mantenere un ambiente competitivo. La ricorrente afferma altresì che la detta decisione è viziata da un errore di diritto, in quanto si basa sull'inosservanza dei criteri amministrativi e non sull'inosservanza del livello tecnico richiesto. Ad avviso della ricorrente, ciò configura uno sviamento del potere conferito alla Commissione nell'ambito della valutazione delle offerte.

Inoltre, con riguardo sia alla decisione sopra citata sia alla decisione 21 dicembre 2007, la ricorrente sostiene che esse sono incompatibili con le disposizioni della Guida pratica alle procedure d'appalto per le azioni esterne. Infine, la ricorrente afferma che la decisione della Commissione 21 dicembre 2007 mira a giustificare una precedente decisione infondata di esclusione della ricorrente dalla gara d'appalto, ed è pertanto viziata da errore di diritto.

Ricorso proposto il 24 gennaio 2008 — Shetland Islands Council/Commissione**(Causa T-42/08)**

(2008/C 92/71)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Shetland Islands Council (rappresentanti: E. Whiteford, Barrister, R. Murray, Solicitor e R. Thompson, QC)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare gli artt. 1, n. 2, 3, 4 e 5 della decisione; e
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è un organo pubblico che ha erogato aiuti al settore della pesca nell'ambito di due misure generali di aiuto denominate «Aid to the Fish Catching and Processing Industry» (aiuto all'industria della pesca e della trasformazione) e «Aid to the Fish Farming Industry» (aiuto all'industria della piscicoltura), comprendenti vari tipi di regimi di aiuto. La Commissione ha ritenuto che gli aiuti ai quali il Regno Unito dava esecuzione nell'ambito del «regime di ammodernamento dei pescherecci» fossero incompatibili con il mercato comune in quanto tale regime riguardava aiuti concessi per progetti di ammodernamento in merito a capacità in termini di stazza o di potenza.

Con il suo ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento parziale, ai sensi dell'art. 230 CE, della decisione della Commissione 13 novembre 2007, C 37/2006 (ex NN 91/2005), sul regime di ammodernamento dei pescherecci applicato nel Regno Unito. In particolare, la ricorrente chiede l'annullamento degli artt. 1, n. 2, 3, 4, e 5 della decisione impugnata sulla base di due motivi:

- 1) La Commissione avrebbe commesso un errore di diritto nel ritenere che aiuti erogati per sostituzioni o miglioramenti di motori che non incidono sulla stazza lorda o sulla potenza delle navi «riguardino capacità in termini di stazza o potenza» ai sensi dell'art. 9, n. 1, lett. c, del regolamento (CE) n. 2792/1999 ⁽¹⁾, e siano perciò incompatibili con il mercato comune;
- 2) La Commissione ha commesso un errore di diritto ritenendo il recupero degli aiuti compatibile con:

a) l'art. 14, n. 1, del Regolamento (CE) del Consiglio n. 659/1999 ⁽²⁾;

b) i principi generali di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento e di parità di trattamento.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 17 dicembre 1999, n. 2792, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (GU L 337, pag. 10).

(²) Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1).

Ricorso proposto il 24 gennaio 2008 — Shetland Islands Council/Commissione

(Causa T-43/08)

(2008/C 92/72)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Shetland Islands Council (rappresentanti: E. Whiteford, Barrister, R. Murray, Solicitor e R. Thompson QC)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- Annullare gli artt. 3, 4 e 5 della decisione; e
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è un organo pubblico che ha erogato aiuti al settore della pesca nell'ambito di due misure generali di aiuto denominate «Aid to the Fish Catching and Processing Industry» (aiuto all'industria della pesca e della trasformazione) e «Aid to the Fish Farming Industry» (aiuto all'industria della piscicoltura), comprendenti vari tipi di regimi di aiuto. La Commissione ha ritenuto che gli aiuti ai quali il Regno Unito dava esecuzione nell'ambito del «regime di miglioramento delle industrie dei prodotti della pesca» fossero incompatibili con il mercato comune, nella parte in cui riguardavano l'importo di GBP 92 007, assegnato il 13 agosto 1997, il 7 gennaio 1999, il 25 febbraio 1999, il 10 dicembre 1999, il 19 gennaio 2001 e il 15 dicembre 2004.

Con il suo ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento parziale, ai sensi dell'art. 230 CE, della decisione della Commissione 13 novembre 2007, C 38/2006 (ex NN 93/2005), sul «regime di miglioramento delle industrie dei prodotti della pesca» applicato nel Regno Unito. In particolare, la ricorrente chiede l'annullamento degli artt. 3, 4, e 5 della decisione impugnata per il fatto che la Commissione ha commesso un errore di diritto ritenendo il recupero degli aiuti compatibile con:

- 1) l'art. 14, n. 1, del Regolamento (CE) del Consiglio n. 659/1999 (¹); e

2) i principi generali di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento e di parità di trattamento.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1).

Ricorso proposto il 29 gennaio 2008 — Transportes Evaristo Molina/Commissione

(Causa T-45/08)

(2008/C 92/73)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Transportes Evaristo Molina, S.A. (Santa María del Águila, Spagna) (rappresentanti: avv.ti A. Hernández Pardo e L. Ruiz Ezquerro e M. C. Flores Hernández)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della Commissione 12 aprile 2006, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 del Trattato CE, procedimento COMP/B-1/38.348 Repsol CPP, e
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro la decisione della Commissione 12 aprile 2006, con la quale l'istituzione convenuta ha accettato gli impegni proposti dalla REPSOL CPP, conformemente all'art. 9, n. 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 (¹).

Tale decisione si inserisce nell'ambito del procedimento avviato a seguito della domanda della REPSOL CPP di una dichiarazione negativa o, in mancanza di questa, di un'esenzione individuale, riguardo agli accordi e/o ai contratti tipo con i quali conduceva la sua attività di distribuzione di carburanti per autoveicoli mediante stazioni di servizio in Spagna.

Nella proposta di impegni accettata dalla Commissione la REPSOL CPP si obbligava, tra l'altro, ad aumentare il numero annuo di stazioni di servizio che potevano cambiare fornitore, e a tal fine si impegnava ad offrire ai nudi proprietari/gestori delle stazioni di servizio la possibilità di riscattare il diritto reale di usufrutto o superficie, anche se per questo era necessario il rispetto di una serie di condizioni da parte del gestore.